



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 53/24 del 28.10.2020

Contributi a favore delle scuole dell'infanzia non statali paritarie per le spese di gestione e funzionamento. Linee guida per l'erogazione dei contributi. A.S. 2020-2021

1. Soggetti beneficiari e requisiti di accesso

I beneficiari dei contributi in oggetto sono i soggetti gestori delle scuole dell'infanzia non statali, operanti nel territorio regionale, in possesso del riconoscimento di parità rilasciato dal Ministero dell'Istruzione ai sensi della L. n. 62/2000 e successivi Decreti ministeriali attuativi e di tutti i requisiti a tal fine previsti, che presentano regolare istanza ai sensi di quanto previsto nelle presenti Linee guida e negli appositi Avvisi.

I soggetti beneficiari, inoltre, devono:

- A. aver operato, in regola con le vigenti disposizioni, come scuola dell'infanzia non statale paritaria almeno per tutto il precedente anno scolastico;
- B. garantire la gestione dell'attività scolastica mediante l'impiego della seguente dotazione minima di personale:
 - per ciascuna sezione, personale docente necessario per garantire il regolare svolgimento delle 25 ore (per le scuole senza servizio mensa) o delle 40 ore settimanali (per le scuole con il servizio mensa) minime previste per il funzionamento della scuola dell'infanzia;
 - 1 segretario/impiegato amministrativo;
 - 1 coordinatore, per le scuole con più di una sezione;
 - 1 assistente/ausiliario con compiti di vigilanza, pulizia e sanificazione, ogni quattro sezioni.

Il regime di inquadramento contrattuale del personale di cui sopra deve rispettare quanto stabilito nel vigente CCNL di settore adottato dal soggetto gestore per i dipendenti in servizio presso la scuola dell'infanzia.

L'incarico di coordinamento può essere attribuito a un insegnante di Sezione.

Per l'accesso al contributo regionale, è necessario che il personale docente impiegato coincida con quanto dichiarato all'Ufficio Scolastico Regionale a seguito dell'emanazione del Decreto Ministeriale n. 108 del 27 agosto 2020.

Nel caso di frequenza di uno o più alunni con disabilità certificata ai sensi della L. n. 104/92, potrà essere impiegato, in aggiunta all'organico sopra indicato, un insegnante di sostegno e/o un assistente specializzato, contrattualizzato/i almeno per il numero di ore previste nel piano educativo individualizzato (P.E.I.).

La dotazione minima di personale dovrà, in ogni modo, rispettare quanto previsto in merito dalle prescrizioni normative adottate per la prevenzione del contagio da Covid-19, in caso queste prevedano incremento della dotazione organica;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- C. per le scuole con più di una sezione, aver istituito sezioni aventi un numero minimo di alunni iscritti pari a 15 e un numero massimo di alunni pari a 29. Per le scuole composte da un'unica sezione, aver istituito la sezione con un numero minimo di alunni iscritti pari a 8. Il numero degli alunni iscritti deve essere quello dichiarato all'Anagrafe Nazionale Studenti (ANS). Ciascuna sezione non può contenere un numero di alunni superiore a quanto consentito dalla normativa in materia di edilizia scolastica. Per le sezioni frequentate da minori con disabilità certificata ai sensi della L. n. 104/92, il numero degli alunni potrà essere contenuto entro un minimo di 8 e un massimo di 20, in relazione anche alla gravità della disabilità, su autorizzazione da parte del Servizio competente della Direzione Generale della Pubblica Istruzione. Eventuali ulteriori deroghe al limite minimo di alunni per sezione potranno essere valutate, da parte del Servizio competente della Direzione Generale della Pubblica Istruzione, solo per le scuole ubicate in località prive di altre scuole dell'infanzia statali o paritarie. Il contributo non potrà essere riconosciuto per le sezioni aventi un numero di bambini autorizzato ai sensi della parità scolastica inferiore ai limiti di cui sopra;
- D. essere in regola con la presentazione dei rendiconti relativi agli anni scolastici precedenti per cui il soggetto gestore della scuola è stato beneficiario dei contributi in oggetto;
- E. non aver subito revoche totali dei contributi di cui alla L.R. n. 31/1984, art. 3, lett. c) per il biennio scolastico precedente.

Qualunque variazione relativa ai requisiti elencati alle lettere B. e C. deve essere comunicata tempestivamente all'Amministrazione regionale.

2. Criteri di assegnazione dei contributi

A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, le risorse regionali destinate annualmente all'erogazione dei contributi a favore delle scuole dell'infanzia non statali paritarie per le spese di gestione e funzionamento, previsti dalla legge regionale del 25 giugno 1984, n. 31, art. 3, punto c), sono assegnate con le modalità di seguito indicate.

1) Comuni privi di ulteriori scuole dell'infanzia

È riconosciuto, preliminarmente, un contributo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie con ISEE fino a 20.000€, pari al 50% della spesa annuale complessiva dovuta per l'iscrizione e per la frequenza di ciascun alunno iscritto presso le scuole dell'infanzia paritarie ubicate in Comuni privi di altre scuole dell'infanzia statali e paritarie.

Questo specifico contributo sarà riconosciuto con riferimento agli alunni:

- residenti nel medesimo Comune ove è ubicata la scuola dell'infanzia paritaria;
- residenti in Comuni limitrofi, privi anch'essi di scuole dell'infanzia statali e paritarie, nel caso in cui la scuola dell'infanzia paritaria sia la struttura più vicina, in termini di distanze chilometriche ACI, al luogo di residenza dell'alunno rispetto ad altre scuole dell'infanzia statali o paritarie site in altri Comuni.

Il riconoscimento di questo contributo specifico comporterà la riduzione del 50% dell'importo a carico delle famiglie per le rette di iscrizione e di frequenza degli alunni, ad esclusione degli oneri per attività



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

extracurricolari, per il servizio mensa e per ulteriori servizi erogati dal soggetto gestore della scuola dell'infanzia.

Eventuali deroghe al criterio di residenza e di vicinanza potranno essere valutate dal Servizio competente della Direzione Generale della Pubblica Istruzione per casi specifici.

La retta per la quale si chiede il contributo non può essere superiore al 50% di quella dell'anno precedente. Nel caso di scuola di nuova istituzione, il tetto massimo ammissibile corrisponde al 50% dell'importo medio delle rette riscontrate nei Comuni dotati di una sola scuola statale o paritaria nell'anno scolastico precedente.

2) alunni con disabilità

É riconosciuto, preliminarmente, un contributo specifico, pari a 10 euro per ciascuna ora di sostegno prevista nei singoli piani educativi individualizzati per l'anno scolastico di riferimento, per ciascun alunno con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in favore delle scuole in cui risultano iscritti e frequentanti tali alunni.

3) Affitto locali

É secondariamente riconosciuto un contributo pari a 20.000 euro per la prima sezione e a 5.000 euro per ogni sezione ulteriore alla prima, in favore delle scuole che dichiarano di sostenere la spesa per l'affitto dei locali utilizzati dalla scuola dell'infanzia paritaria per le sezioni per cui è riconosciuto il contributo regionale. Tale specifico contributo non potrà superare il limite massimo del 75% del canone annuo, stabilito nel contratto di locazione regolarmente registrato, per la sola parte imputabile alla scuola dell'infanzia come sopra indicato e dichiarata nell'istanza di contributo.

4) Contributo sezionale per dotazione organico

La restante parte della dotazione finanziaria annuale destinata alle scuole dell'infanzia non statali paritarie, in possesso dei requisiti di accesso e ammesse al contributo in oggetto, verrà distribuita secondo i seguenti criteri.

A fronte della dotazione minima di personale di cui alla lettera B del punto 1, è quantificato un Contributo Sezionale pari all'ammontare complessivo della media calcolata sulle retribuzioni minime tabellari, come stabilite per ciascun livello di inquadramento dai vigenti CCNL di settore (FISM, AGIDAE, ANINSEI).

Si specifica che relativamente alla figura dell'insegnante con l'incarico di Coordinatore è riconosciuta la quota pari alla differenza fra la retribuzione minima tabellare media stabilita per la figura dell'insegnante e la retribuzione minima tabellare media stabilita per la figura del Coordinatore.

Gli importi delle retribuzioni minime tabellari, utilizzati per il calcolo del Contributo Sezionale indicato nella tabella successiva, saranno aggiornati a seguito degli incrementi stabiliti dai rinnovi dei CCNL di settore (FISM, AGIDAE, ANINSEI).

Ne consegue che il Contributo Sezionale è così determinato:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Tabella 1. Calcolo contributo sezionale se le funzioni di coordinamento sono svolte da un insegnante.

N.SEZIONI	INSEGNANTE (40/H sett.li)		SEGRETARIO		AUSILIARIO		COORDINATORE		CONTRIBUTO SEZIONALE(**)
	Numero	Valore medio retribuzione tabellare mensile CCNL(*)	Numero	Valore medio retribuzione tabellare mensile CCNL(*)	Numero	Valore medio retribuzione tabellare mensile CCNL(*)	Numero	Valore medio Diff.Retrib. Tabellare Insegnante mensile CCNL(*)	
1	1	1.835,88	1	1.488,09	1	1.335,42	0		55.912,67
2	2	3.671,76	1	1.488,09	1	1.335,42	1	198,81	80.328,96
3	3	5.507,64	1	1.488,09	1	1.335,42	1	198,81	102.359,52
4	4	7.343,52	1	1.488,09	1	1.335,42	1	198,81	124.390,08
5	5	9.179,40	1	1.488,09	2	2.670,84	1	198,81	162.445,68
6	6	11.015,28	1	1.488,09	2	2.670,84	1	198,81	184.476,24
7	7	12.851,16	1	1.488,09	2	2.670,84	1	198,81	206.506,80
8	8	14.687,04	1	1.488,09	2	2.670,84	1	198,81	228.537,36

Tabella 2. Calcolo contributo sezionale se le funzioni di coordinamento sono svolte da personale non insegnante.

N.SEZIONI	INSEGNANTE (40/H sett.li)		SEGRETARIO		AUSILIARIO		COORDINATORE		CONTRIBUTO SEZIONALE(**)
	Numero	Valore medio retribuzione tabellare mensile CCNL(*)	Numero	Valore medio retribuzione tabellare mensile CCNL(*)	Numero	Valore medio retribuzione tabellare mensile CCNL(*)	Numero	Valore medio <u>retribuzione</u> Tabellare mensile CCNL(*)	
1	1	1.835,88	1	1.488,09	1	1.335,42	0		55.912,67
2	2	3.671,76	1	1.488,09	1	1.335,42	1	1.693,13	98.260,80
3	3	5.507,64	1	1.488,09	1	1.335,42	1	1.693,13	120.291,36
4	4	7.343,52	1	1.488,09	1	1.335,42	1	1.693,13	142.321,92
5	5	9.179,40	1	1.488,09	2	2.670,84	1	1.693,13	180.377,52
6	6	11.015,28	1	1.488,09	2	2.670,84	1	1.693,13	202.408,08
7	7	12.851,16	1	1.488,09	2	2.670,84	1	1.693,13	224.438,64
8	8	14.687,04	1	1.488,09	2	2.670,84	1	1.693,13	246.469,20



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Legenda:

Qualifica	Valore medio retribuzione tabellare mensile CCNL
INSEGNANTE	1.835,88
SEGRETARIO	1.488,09
AUSILIARIO	1.335,42
COORDINATORE (SE INSEGNANTE)	198,81 (differenza tra retribuzione coordinatore e retribuzione insegnante)
COORDINATORE (NON INSEGNANTE)	1.693,13

- (*) I CCNL di settore utilizzati per il calcolo del Valore medio della retribuzione tabellare sono: AGIDAE, ANINSEI E FISM
- (**) Il Contributo Sezionale è dato dalla somma dei prodotti dei valori medi delle retribuzioni tabellari mensili calcolati per ciascun profilo professionale per il numero del personale minimo previsto in base al numero delle sezioni, moltiplicata per 12.

Qualora la dotazione finanziaria annuale non sia sufficiente a garantire l'assegnazione del contributo sezionale previsto dalla tabella, il contributo sarà ridotto proporzionalmente in ragione della disponibilità residua, fermo restando il riferimento al Contributo Sezionale indicato in tabella.

Qualora invece, a seguito del riconoscimento del contributo secondo i criteri di cui sopra, dovessero risultare somme residue, queste saranno distribuite a tutte le scuole, sempre in modo proporzionale al Contributo Sezionale indicato in tabella.

Si specifica che il contributo sezionale sarà riconosciuto purché sia rispettato quanto specificato alle lettere B e C del punto 1, in merito alla dotazione minima di personale e al numero di alunni per sezione.

L'assegnazione dei contributi è approvata, con apposita Determinazione, dal Direttore del Servizio competente della Direzione Generale della Pubblica Istruzione.

3. Spese ammissibili

Le spese ammissibili al contributo per la gestione delle scuole dell'infanzia non statali paritarie devono essere:

- a) pertinenti ed imputabili alla gestione delle sezioni di scuola dell'infanzia riconosciute paritarie e rispondenti ai requisiti di cui alla lettera C del punto 1, per l'anno scolastico di riferimento del contributo;
- b) effettivamente sostenute e comprovate da documenti giustificativi quietanzati o comunque aventi valore probatorio equivalente;
- c) sostenute entro la data di presentazione del rendiconto;
- d) tracciabili ovvero verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione;
- e) contabilizzate in conformità alle disposizioni di legge e ai principi contabili.

Saranno riconosciute ammissibili al contributo esclusivamente le seguenti tipologie di spesa:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- 1) Spese per il personale di sostegno, se è stato assegnato il contributo specifico per gli alunni con disabilità certificata: oneri previdenziali, assistenziali, fiscali e retribuzione netta mensile, compreso il trattamento di fine rapporto (qualora effettivamente erogato in busta paga).

Per il personale religioso, purché in possesso delle abilitazioni e dei requisiti previsti per lo svolgimento della specifica mansione e purché risulti iscritto nel registro di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 28/03/1986 (G.U. N. 87 del 15/04/1986), è riconosciuta la spesa nella misura delle retribuzioni minime tabellari, come stabilite per il livello di inquadramento del personale insegnante o assistente dai vigenti contratti di settore (FISM, AGIDAE, ANINSEI).

Qualora l'insegnante di sostegno, oltre lo svolgimento delle ore di sostegno stabilite dal P.E.I., presti servizio a completamento dell'orario curricolare per la medesima e/o altre sezioni, la spesa deve essere rendicontata debitamente ripartita pro-quota fra le due voci di spesa previste per il personale;

- 2) Spese per l'affitto dei locali della scuola se è stato assegnato il contributo specifico per la locazione dei locali: purché non sussistano conflitti di interesse di alcun tipo fra il locatore e il conduttore dei locali (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, non vi sia coincidenza tra locatore e conduttore e/o non incorra tra i suddetti soggetti alcun rapporto di parentela o affinità entro il secondo grado);

- 3) Spese per il personale (nel rispetto della dotazione minima di personale di cui al punto 1 e con esclusione delle spese per il personale di sostegno e per il personale addetto alla mensa e/o ad altri servizi): oneri previdenziali, assistenziali, fiscali e retribuzione netta mensile, compreso il trattamento di fine rapporto (qualora effettivamente erogato in busta paga). Per il personale religioso, purché in possesso delle abilitazioni e dei requisiti previsti per lo svolgimento della specifica mansione e purché risulti iscritto nel registro di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 28/03/1986 (G.U. N.87 del 15/04/1986), è riconosciuta la spesa nella misura delle retribuzioni minime tabellari, come stabilite per ciascun livello di inquadramento dai vigenti contratti di settore (FISM, AGIDAE, ANINSEI). Non sono ammissibili al contributo le spese sostenute per il personale addetto al servizio mensa, ad eccezione del personale ausiliario qualora questo sia adibito anche al suddetto servizio. Nel caso in cui il personale svolga attività lavorativa anche per altri servizi diversi dalla scuola dell'infanzia, la relativa spesa deve essere rendicontata debitamente ripartita pro-quota;

- 4) Spese per la garanzia fidejussoria: il premio sostenuto per la stipula di idonea polizza fidejussoria assicurativa o di idonea fidejussione bancaria presentata all'Amministrazione regionale per la liquidazione anticipata del contributo assegnato;

- 5) Spese per la sanificazione dei locali: conformemente a quanto stabilito dalla normativa sull'emergenza da Covid-19.

In via eccezionale, nel caso in cui dovessero essere reintrodotte misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19 tali da implicare grave perdita economica derivante da mancato incasso delle rette di frequenza e/o la copertura delle spese per il personale a carico di altri fondi pubblici, sarà consentita l'ammissibilità delle ulteriori tipologie di spesa, così come previste dalla Delib.G.R. n. 26/6 del 21.5.2020. Anche per tali ulteriori tipologie di spesa dovranno essere rispettati i criteri di riparto delle spese comuni, che



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

saranno specificati nell'apposita comunicazione del Servizio competente della Direzione Generale della Pubblica Istruzione.

4. Riparto spese comuni

Qualora negli stessi locali:

- siano istituite sezioni di scuola dell'infanzia per le quali non si è in possesso di autorizzazione ministeriale ai sensi della parità scolastica;
- l'autorizzazione ministeriale ai sensi della parità scolastica sia stata rilasciata per un numero di alunni inferiore al minimo previsto per l'accesso al contributo regionale;
- siano erogati anche altri servizi, diversi dalla scuola dell'infanzia, quali asilo nido, sezioni primavera/sperimentali, scuola primaria, scuola secondaria ecc.,

se le spese sostenute per il personale e per la locazione sono comuni fra sezioni ammissibili al contributo e/o fra i vari servizi devono essere opportunamente ripartite pro-quota, secondo la tabella sotto riportata:

TIPOLOGIA SPESE COMUNI	BASE DI RIPARTO
SPESE PER IL PERSONALE	N. ORE DI LAVORO MENSILI PRESTATE PER LE SEZIONI DI SCUOLA DELL'INFANZIA AMMESSE AL CONTRIBUTO
SPESE PER L'AFFITTO DEI LOCALI DELLA SCUOLA	N. METRI QUADRATI LOCALI UTILIZZATI PER LE SEZIONI DI SCUOLA DELL'INFANZIA AMMESSE AL CONTRIBUTO
SPESE PER LA SANIFICAZIONE DEI LOCALI	N. METRI QUADRATI LOCALI UTILIZZATI PER LE SEZIONI DI SCUOLA DELL'INFANZIA AMMESSE AL CONTRIBUTO

5. Modalità di presentazione della domanda di concessione del contributo e del rendiconto delle spese

La domanda di concessione del contributo e il rendiconto delle spese, resi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, devono essere presentati con le modalità e nei termini previsti nell'apposito Avviso pubblico annuale emanato dal Servizio competente della Direzione generale della Pubblica Istruzione.

6. Modalità di erogazione dei contributi

L'erogazione del contributo in oggetto, assegnato per un determinato anno scolastico, avviene di norma secondo le seguenti modalità:

- liquidazione di un'anticipazione, nella misura massima dell'80% dell'importo assegnato, previa presentazione di idonea polizza fideiussoria di pari importo (ad esclusione dei soggetti gestori di natura pubblica);



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- liquidazione del saldo dell'importo assegnato a seguito della presentazione dei rendiconti di gestione, resi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Per i soggetti sottoposti ai controlli di cui al successivo punto 7, la liquidazione del saldo potrà avvenire solo a seguito di esito positivo delle verifiche amministrativo-contabili.

La liquidazione del contributo concesso è, comunque, subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse nel Bilancio di cassa regionale.

7. Controlli

In conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., il Servizio competente della Direzione generale della Pubblica Istruzione effettuerà idonei controlli, anche a campione e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai soggetti gestori delle scuole dell'infanzia.

I controlli potranno essere eseguiti attraverso l'espletamento di verifiche amministrativo-contabili sulla documentazione presentata, da effettuarsi presso gli uffici dell'Amministrazione regionale, e/o verifiche in loco presso la sede operativa della scuola dell'infanzia, secondo tempistiche e modalità stabilite dal Servizio competente della Direzione generale della Pubblica Istruzione.

La rilevazione di irregolarità nelle dichiarazioni e/o l'inosservanza degli impegni assunti in fase di presentazione della domanda di concessione del contributo comporteranno la sospensione cautelativa dell'erogazione del saldo del contributo fino al completo accertamento della sussistenza o meno delle predette irregolarità e/o dell'insanabilità o meno degli inadempimenti riscontrati.

8. Revoca e ridefinizione del contributo

La mancata presentazione del regolare rendiconto implicherà la revoca totale del contributo concesso, l'obbligo di restituzione all'Amministrazione regionale delle somme ricevute e precluderà l'accesso ai contributi per i due anni scolastici successivi, a decorrere dall'adozione del provvedimento di revoca.

Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. La decadenza dal beneficio comporterà la revoca totale del contributo medesimo, la restituzione delle somme già ricevute, precluderà l'accesso ai contributi nei due anni successivi e comporterà la segnalazione alle Autorità giudiziarie competenti.

La perdita dei requisiti di accesso al contributo, nel corso dell'anno scolastico, comporterà la revoca parziale del contributo medesimo e la proporzionale restituzione delle somme già ricevute.

La revoca parziale del contributo sarà inoltre disposta qualora dovessero verificarsi uno o più dei seguenti eventi:

- assenza dei requisiti per l'accesso al contributo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie degli alunni iscritti presso le scuole dell'infanzia paritarie ubicate in Comuni privi di altre scuole dell'infanzia statali e paritarie;
- la diminuzione delle ore di sostegno annuali, dichiarate nella domanda, per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della L. n. 104/1992;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- la diminuzione del numero di sezioni aventi i requisiti di cui alla lettera C del punto 1;
- la cessazione, l'irregolarità del contratto di locazione o la diminuzione del canone annuo riferibile alle sezioni di scuola dell'infanzia paritarie durante l'anno scolastico di riferimento, qualora il contributo specificatamente concesso fosse superiore al 75% del canone aggiornato o della spesa sostenuta per la locazione.

Qualora sia rilevato, a seguito dell'attività istruttoria o di controllo, che il contributo concesso (al netto di eventuali revoche parziali dei contributi specificatamente concessi per il sostegno, per la locazione o determinate dalla non ammissibilità al contributo di parte delle spese rendicontate) è superiore al limite massimo del 75% delle spese ammissibili dichiarate dai soggetti beneficiari, si procederà alla proporzionale riduzione del contributo medesimo con la conseguente restituzione delle somme già ricevute.

In osservanza del generale principio di divieto di doppio finanziamento delle spese, ossia del principio secondo cui una stessa spesa non può essere finanziata due volte, non sono rendicontabili tra le spese ammissibili le spese per le quali siano stati ricevuti altri finanziamenti pubblici a copertura totale dell'importo pagato.

Nel caso in cui la spesa sia stata finanziata solo parzialmente con altri fondi pubblici, è necessario ripartirla pro-quota considerando ammissibile al contributo esclusivamente la quota non finanziata da altro fondo pubblico. La quota residua non ammissibile della spesa dovrà essere inserita nel rendiconto nell'apposita sezione.

La rendicontazione di spese di gestione totalmente finanziate con altri fondi pubblici quali, ad esempio, la quota assegnata per l'A.S. 2020/2021 del Fondo Nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (articolo 1, commi 180 e 181, lettera e, legge 13 luglio 2015, n. 107 e D.Lgs. n. 65 del 2017), nella sezione delle spese ammissibili al contributo determinerà l'inammissibilità al contributo della spesa medesima e la segnalazione alle Autorità giudiziarie competenti per non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.